

Pertanto la Commissione, considerato che Casalecchio di Reno è da ritenersi uno dei più bei luoghi prossimi a Bologna perchè il fiume, i boschi situati presso la sua riva destra, ed i monti che ne fanno bella cornice gli conferiscono un aspetto panoramico attraente e di singolare bellezza; considerato anche che l'afflusso turistico, favorito dall'Autostrada del Sole, è in continuo aumento proprio a motivo della particolare attrattiva del luogo; è concorde unanime nel decidere di elencare fra le bellezze naturali della provincia di Bologna, ai sensi dei numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il fiume Reno con il suo naturale letto e la zona attigua così delimitata:

a ovest: dalla via Garibaldi, dalla via Marconi, dalla ferrovia Bologna-Pistoia;

a sud: dal confine con il territorio del comune di Sasso Marconi;

a est: dai terreni già assoggettati alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 con i decreti ministeriali in data 10 novembre 1953 e 10 ottobre 1960;

a nord: dal confine con il territorio del comune di Bologna.

Alle ore 12,30, null'altro avendo da deliberare, il presidente chiude la seduta.

Il presidente: GHIGI

Il segretario: STIANZANI

(1374)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di Collecchio e Sala Baganza.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della predetta legge;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Parma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 giugno 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Ferlaro, sita nei comuni di Collecchio e Sala Baganza;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, agli albi dei comuni di Collecchio e Sala Baganza;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo da parte degli amministratori della Società Montecoppe, villa del Ferlaro, fattoria del Ferlaro, Zambriolo e dal comune di Sala Baganza;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita da un tratto di territorio intorno al comune di Collecchio e da una fascia facente parte del comune di Sala Baganza, forma un vasto complesso di bellezze panoramiche per l'armonico comporsi di rilievi collinari e montuosi con fitti boschi di faggeti, castagneti e piante rare e pregiate, de-

nominato « Tenuta del Ferlaro », nonchè un insieme di quadri naturali godibili dalla strada del Conventino, dalla strada della Cisa e dalla strada di Montecoppe;

Decreta:

La zona sita nei territori dei comuni di Collecchio e Sala Baganza, denominata « Tenuta del Ferlaro », ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dall'incrocio della strada del Conventino con le strade del « Casino dei Boschi e del Ferlaro » a quota 175, lungo la medesima strada del Conventino in direzione nord fino alla Strada statale della Cisa e per questa seguendo per un breve tratto fino a quota 106,40. Da questo punto, in direzione est percorrendo il fossato che si unisce alla vicinale che sbocca nella strada comunale di Montecoppe a quota 124,70. Da questo punto, in direzione sud, lungo la suddetta strada fino ad incrociare a quota 165 la Casa Schizzati. Da questa prima, in direzione nord lungo la vicinale fino alla strada del Ferlaro a quota 144 e poi, a questo punto, lungo la stessa strada in direzione ovest fino a ritornare a quota 175 della strada del Conventino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Parma.

La Soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che i comuni di Collecchio e Sala Baganza provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 gennaio 1966

p. Il Ministro: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Parma

Commissione provinciale per le bellezze naturali della provincia di Parma

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno sei del mese di giugno alle ore sedici nel salone al primo piano della sede della Soprintendenza ai monumenti dell'Emilia, Ufficio staccato di Parma, piazza Bodoni n. 6, a seguito di invito diramato dal presidente, avv. Filippo Cocconi, delegato dal Ministero della pubblica istruzione, si è riunita la Commissione provinciale per la composizione degli elenchi delle bellezze naturali e panoramiche per la provincia di Parma, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento del 5 giugno 1940, n. 1357, per procedere all'esame degli argomenti all'ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo comprendente la zona del Ferlaro nei comuni di Collecchio e di Sala Baganza, ai sensi della legge paesistica;

(Omissis).

Tutta la Commissione, dopo lunga discussione approva la proposta di vincolo con 6 voti favorevoli ed uno astenuto (il sindaco di Sala Baganza), fissando la seguente delimitazione della zona:

PER COPIA CONFORME

IL SEGRETARIO

(Domenico Aurelio Barecchia)

Dall'incrocio della strada del Conventino con le strade del Casinò dei Boschi e del Ferlario a quota 175, lungo la medesima strada del Conventino in direzione nord fino alla Strada statale della Cisa e per questa seguendo per un breve tratto fino a quota 106,40. Da questo punto, in direzione est percorrendo il fossato che si unisce alla vicinale che sbocca nella strada comunale di Montecoppo a quota 124,70. Da questo punto, in direzione sud, lungo la suddetta strada fino ad incrociare a quota 165 la Casa Schizzati. Da questa prima, in direzione nord lungo la vicinale fino alla strada del Ferlario a quota 144 e poi, a questo punto lungo, la stessa strada in direzione ovest fino a ritornare a quota 175 della strada del Conventino.

(Omissis).

Il segretario: SQUEO

Il presidente: COCCONI

(1376)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Torino-Caselle.

IL MINISTRO

PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-bis del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, sull'aeroporto civile di Torino-Caselle;

Che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-bis del Codice della navigazione sono determinate, relativamente all'aeroporto di Torino-Caselle, come segue:

coordinate geografiche:

latitudine 45° 12' nord;

longitudine 07° 39' est;

direzione di atterraggio: 181° - 001°

(riferita all'orientamento geografico);

lunghezza della pista: m. 3000;

quota centro aeroporto s.l.m.: m. 293;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata nord: m. 301,41;

testata sud: m. 283,38;

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1966

Il Ministro: JERVOLINO

(1293)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 e stabilita nella misura di lire 2,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonché alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 2 febbraio 1966

p. Il Ministro: OLIVA

(1420)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1966.

Nomina di componenti del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente l'integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 26 aprile 1965, recante modifica alla lettera c) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

